

alla decisione dei tribunali, i quali hanno e dalla legge e dalla pratica le norme per deciderla, questa legge fa tutto ciò che equamente si può pretendere, ed io non saprei quali altre norme si potrebbero adottare onde soddisfare al desiderio degli onorevoli precipitanti.

Mi pare perciò che non sussistano le argomentazioni che contro questo articolo si sono fin qui addotte.

PRESIDENTE. Il deputato Della Motta ha la parola.

DELLA MOTTA. Io non divido l'opinione dell'onorevole signor relatore, che in questo caso si fuccia nè più nè meno di quello che si fa nelle espropriazioni forzate a norma del Codice. Io ritengo che il senso del Codice sia abbastanza chiaramente spiegato dalle sue parole che gli ho citate. Prima di venire ad espropriazioni forzate vi sono delle formalità molte da adempiere secondo il prescritto dei regolamenti; si fanno delle stime e perizie, nè il proprietario è obbligato a cedere la sua proprietà finchè non è stato pagato.

Il caso presente lo giudico ben diverso. Ma non insisterò su questo lasciandolo al giudizio della Camera; insisterò sull'affare dei miglioramenti.

Su questo argomento i tribunali non hanno norme; la legge attuale non dice niente. Anche nelle espropriazioni forzate non si paga solamente il valore del fondo in ragione della perizia commerciale, ma si calcolano pure fino ad un certo punto le speranze che il proprietario poteva avere, ossia i danni che gli vengono dal trovarsi privato di quella data cosa. Qui per contro abbiamo innanzi a noi una legge che colpisce persone le quali, sulla fiducia di una proprietà sacra e vitalizia che credevano non solamente legale, ma che non sarebbe mai stata loro contestata, hanno fatto spese e miglioramenti, i quali possono anche ammontare a somme considerevoli e non ne hanno goduto alcun beneficio.

Ora, che parola vi è nella legge la quale dica che i tribunali dovranno avere qualche riguardo a questi miglioramenti, e che nel calcolo della stima si terrà conto di tutto questo? Io nulla vedo su questo proposito, quindi sostengo che in questa parte la legge spoglierà le persone che avranno fatto questi miglioramenti non solo del diritto che avrebbero avuto, essendo investite del beneficio di godere vita durante del beneficio stesso, ma per indiretto le danneggia ancor più spogliandole dei propri capitali che vi avevano destinati, e se ciò dico, si è perchè sono a mia cognizione fatti e casi speciali in cui si verificherà tutto questo inconveniente, e per somme notevoli; io quindi insisto sulle mie osservazioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Arnulfo.

(Fatta prova e controprova è rigettato.)

Pongo ora ai voti l'articolo 8 del progetto della Commissione e del Ministero.

Lo rileggo:

« Le persone componenti i capitoli delle chiese collegiate soppresse, e quelle che sono provvedute di benefici semplici soppressi avranno diritto, vita durante, ad un'annua somma equivalente al reddito dei loro benefici salvo il disposto dall'articolo 9.

« Quest'annua somma sarà corrisposta dalla cassa di cui nell'articolo 6, e stabilita, o d'accordo o dai tribunali, sopra la media dell'ultimo decennio, detratto l'ammontare dei pesi di cui nel precedente articolo 7, e soddisfatta la quota di concorso di cui infra. »

(È approvato.)

« Art. 9. Ai canonici e benefici di patronato laicale o misto, soppressi colla presente legge, si applicheranno le seguenti norme:

« a) Sarà primieramente separata dalla dote dei medesimi la parte necessaria a soddisfare i pesi.

« b) La proprietà dei beni rimanenti spetterà al patrono od ai patroni, cui apparterrà il diritto di patronato al momento della pubblicazione di questa legge.

« Qualora il patronato attivo fosse distinto dal passivo, la proprietà come sopra assegnata al patrono sarà divisa in parti eguali fra il patrono attivo ed il passivo.

« c) In corrispettivo della libertà che acquistano i detti beni, i patroni ai quali sono devoluti pagheranno, ciascuno per una quota corrispondente al rispettivo loro acquisto, una tassa eguale al triplo della tassa di successione fra estranei.

« Questa tassa sarà soddisfatta al tempo in cui cesserà l'usufrutto del provvisto, stabilito sotto le seguenti lettere e, f.

« d) Ai beni separati dalla dote dei canonici o benefici patronati per l'adempimento dei pesi, ed a quelli che saranno devoluti nei patronati misti al patrono ecclesiastico saranno applicate le disposizioni del precedente articolo 5.

« Al prodotto delle dette tasse si applicherà la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 20.

« e) Gli investiti di canonici o benefici di patronato meramente laicale godranno, vita durante, dell'usufrutto di tutti i beni devoluti, come sopra, in proprietà ai patroni.

« f) Le persone provvedute di canonici o benefici semplici di patronato misto, soppressi, avranno diritto, vita durante, ad un'annua somma determinata come all'articolo 8.

« Questa somma annua sarà ai medesimi pagata da coloro che a titolo di patronato laicale acquistaron la proprietà dei beni, in ragione della rispettiva loro partecipazione, e dalla cassa stabilita coll'articolo 6 per la parte rispondente al patronato ecclesiastico, devoluto alla stessa cassa.

« g) I pesi dei detti canonici e benefici tanto di patronato laicale che misto saranno adempiuti coi fondi della detta cassa, a termini dell'articolo 7. »

Sopra questo articolo fu presentato un emendamento dal deputato Demarchi, il quale consisterebbe in aggiungere in fine dell'alinea a le seguenti parole: *salvo il disposto dell'articolo 20 secondo alinea.*

Il deputato Demarchi ha la parola.

DEMARCHI. Io ho proposto un emendamento che non è nè restrittivo nè ampliativo della legge, ma che tende solamente a facilitarne l'esecuzione. La materia cui si riferisce è veramente trattata nell'articolo 20, ma siccome la medesima è, per così dire, iniziata dall'alinea a di quest'articolo 9, è quindi necessario che se ne parli, salvo la Camera credesse meglio di rimandare la discussione al detto articolo 20, lasciando aperto questo alinea per potervi poi fare il dovuto richiamo dell'emendamento che spero sarà accettato, tanto dal Ministero, quanto dalla Commissione.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi pare che sarebbe meglio attendere che si metta in discussione l'articolo 20; del resto io dichiaro fin d'ora che non ho nessuna difficoltà di aderire al suo emendamento.

CADORNA C., relatore. La Commissione acconsente pure al medesimo.

PRESIDENTE. Resta dunque aperta la discussione su questo articolo per votare poi, quando lo creda la Camera, l'emendamento del deputato Demarchi.

La parola spetta al deputato Arnulfo.

ARNULFO. Io intendo solo di fare alcune brevi osservazioni relativamente al contenuto nell'alinea notato colla lettera c. Io non trovo che le parole *in corrispettivo* possano essere accettate, in quantochè io penso che i corrispettivi non